

ALLEGATO B.

Dichiarazione di voto Lista Civica Quattro contrade

“Alle considerazioni sul Documento Unico di Programmazione 2023-2025 e al Bilancio di previsione finanziario 2023-2025, si premette una dissertazione non squisitamente giuridica, bensì di sostanza, per evidenziare quanto previsto dalle normative in materia di circoscrizioni comunali.

Si fa riferimento alla riforma delle Circoscrizioni, art. 17 del Testo Unico Enti Locali (D. lgs. n. 267 del 2000) il quale riproduce l'art. 13 L. 142/90 come riformato dall'art. 8 L. 265/99, eliminandone il solo comma 6 che espressamente abrogava la L. 278/76, alla Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige Art. 3, ed al vigente regolamento del Decentramento del 2020 del Comune di Trento.

*Le **circoscrizioni** sono articolazioni politiche e amministrative di livello comunale, volte a promuovere la **partecipazione** e la consultazione della popolazione locale, nonché la **gestione decentrata dei servizi** di base e l'esercizio di funzioni oggetto di **delega** da parte della Giunta e del Sindaco.*

Si ricorda che la disciplina dell'ordinamento degli enti locali, anche successivamente al riconoscimento dell'autonomia statutaria degli stessi ad opera della legge costituzionale n. 3/2001, resta riservata alla competenza esclusiva statale nell'ambito della materia "legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane" di cui all'art. 117, secondo comma, lett. p), Cost. La definizione di circoscrizioni comunali quali organismi che rispondono ad esigenze di decentramento e di partecipazione è contenuta dapprima nell'art. 13 della L. n. 142/1990, poi trasfuso nell'art. 17, co. 1, TUEL. Le modifiche successivamente intervenute hanno comportato significative alterazioni dell'istituto, limitandone la diffusione per esigenze di contenimento della spesa pubblica.

*In particolare, la **legge finanziaria per il 2008** ne ha limitato l'**obbligo** di istituzione, inizialmente previsto per i Comuni con più di 100.000 abitanti, a quelli **con popolazione superiore a 250.000**, lasciandone **facoltà** per i Comuni **tra 100.000 e 250.000 abitanti**, a condizione che la popolazione **media per circoscrizione ammontasse ad almeno 30.000**. In precedenza, tale facoltà era concessa ai Comuni tra i 30.000 e i 100.000 abitanti.*

*Da ultimo, con lo specifico scopo di riduzione del fondo ordinario per i Comuni, la **legge finanziaria per il 2010** (L. n. 191, 2009, all'art. 2 co. 186, lett. b)) ne ha previsto la **soppressione**, fatta eccezione per i Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, ai quali resta **facoltà** di articolare il proprio territorio in circoscrizioni di popolazione media non inferiore a **30.000 abitanti**. La novella ha acquistato efficacia dal primo rinnovo dei consigli degli enti interessati a decorrere dal 2011 (D.L. n. 2/2010).*

*Tuttavia, la **Legge Regionale 3 maggio 2018**, n. 2 Codice degli enti locali della **Regione autonoma Trentino-Alto Adige Art. 3**, introduce per i comuni con popolazione superiore a **30.000 abitanti** la **possibilità** di articolare il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento, quali organismi di **partecipazione**, di **consultazione** e di **gestione di servizi di base**, nonché di **esercizio delle funzioni delegate dal comune**. Il comma 3 dell'art. 3 prevede l'elezione del consiglio circoscrizionale a suffragio diretto.*

NATURA GIURIDICA

Le circoscrizioni di decentramento costituiscono articolazioni territoriali sub comunali dotate di propria soggettività, anche esterna al Comune, ma prive di personalità giuridica. Destinate a dare attuazione al decentramento comunale, rispondono in primis all'esigenza di avvicinare al bacino d'utenza i servizi erogati; ma in quanto organismi, dotati di propria rappresentatività, sono deputate al governo della comunità di riferimento pur negli ambiti di propria competenza (v. artt. 13 comma 2 e 17).

Organismi tuttavia, non enti e, in conseguenza, incapaci di esprimere una propria politica: gli indirizzi generali della comunità di riferimento. Il T.U. conferma, ed anzi chiarisce, tale natura: l'art. 2 comma 1 non annovera le circoscrizioni tra gli enti locali; l'art. 17 è collocato nel titolo II dedicato ai soggetti.

FUNZIONI DELLE CIRCOSCRIZIONI

L'art. 17 al comma 1 individua espressamente le funzioni delle circoscrizioni nella partecipazione, consultazione, gestione dei servizi di base ed esercizio di funzioni delegate. Il comma 2 ne rimette la disciplina a statuto e regolamento con una formulazione talmente ampia da indurre a chiedersi quale sia l'effettivo ambito dell'autonomia riconosciuta agli enti locali. Nonostante, come detto, la riforma abbia notevolmente accresciuto la capacità di autodeterminazione del Comune in materia, appare corretto ritenere che l'ente istitutore sia chiamato a specificare l'ambito funzionale circoscrizionale, ma che non possa invece ridurlo fino a configurare le circoscrizioni come organismi solo partecipativi e consultivi (com'era possibile vigente la L. 278/76).

Le circoscrizioni, infatti, sono espressamente configurate dalla legge quali organismi di decentramento e la legge stessa individua il decentramento nell'esercizio di funzioni (in ambiti territoriali adeguati art. 13 comma 2).

D'altronde il decentramento deve necessariamente sostanziarsi (anche) nell'esercizio di funzioni amministrative per poter rispondere alle finalità sue proprie: avvicinare la gestione e l'erogazione dei servizi prestati al cittadino fruitore. In tal senso anche la collocazione dell'art. 17 in un titolo diverso da quello in cui sono disciplinati gli istituti di partecipazione (tra i quali anche organismi di sola partecipazione. Confr. art. 8 comma 1). Perché si configuri la circoscrizione, dunque, è necessaria l'attribuzione di funzioni amministrative in senso tecnico: che si sostanzino nel potere di produrre effetti all'esterno dell'amministrazione (per la cura dell'interesse altrui). L'espressione di pareri o il ruolo di promotore della partecipazione popolare non lo sono: non hanno autonoma capacità di incidere sulla realtà sociale. Ovviamente i Comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti, nell'esercizio della propria autonomia, potranno prevedere istituti che valorizzino le libere forme associative e promuovere organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale (art. 8 comma 1) ma a tali organismi, qualunque ne sia il nomen iuris, non può riconoscersi natura giuridica di circoscrizioni – organismi di decentramento.

Questa impostazione pare confermata dalla scelta compiuta dal legislatore con il D.P.R. 119/2000, regolamento di determinazione delle indennità degli amministratori locali, ove si esclude l'erogazione di indennità per gli amministratori di circoscrizioni che non svolgono effettive funzioni amministrative decentrate (artt. 7 e 8). Lo stesso T.U., per il solo presidente, contiene uguale limitazione in materia di oneri previdenziali (art. 86 comma 1).

L'interpretazione della locuzione usata dal legislatore deve essere letta alla luce di quanto detto: non svolgono effettive funzioni amministrative decentrate le circoscrizioni cui sono attribuite solo funzioni partecipative e consultive. Si osservi a questo proposito che questa summa divisio tra funzioni in senso stretto e "compiti", era già presente nella L. 278/76, prima legge in materia di circoscrizioni, che distingueva tra consigli di circoscrizione cui erano conferiti soltanto poteri consultivi e consigli con poteri anche deliberativi. I poteri consultivi erano individuati

nell'espressione di pareri, nella convocazione di assemblee pubbliche, nella formulazione di proposte per la soluzione di problemi amministrativi (art. 12); i poteri deliberativi potevano essere delegati nelle materie dei lavori pubblici e servizi comunali (art. 13). In quanto organismo di decentramento le funzioni caratterizzanti e prevalenti della circoscrizione sono, come detto, quelle gestionali. In primo luogo infatti le circoscrizioni sono chiamate a gestire i servizi di base vale a dire i servizi pubblici, rivolti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali (artt. 112 e 113). La L. 278/76 faceva specifico riferimento ai servizi destinati ad attività sanitarie, assistenziali, scolastiche, culturali, sportive, ricreative (art. 13). Tramite la circoscrizione, dunque, il Comune gestisce in economia i servizi pubblici ad esso riservati in via esclusiva dalla legge o autonomamente assunti, assicurandone la miglior fruibilità territoriale ai cittadini. È utile ricordare che il concetto di gestione deve essere letto alla luce del principio di separazione dei poteri da ultimo ribadito dall'art. 107 del T.U.. Agli organi di governo della circoscrizione spetta il compito di indirizzo e controllo sulla gestione dei servizi di base, rimanendo affidata agli organi burocratici la gestione diretta di tali servizi. Il Comune può delegare altre funzioni. Le funzioni delegate per loro natura attribuiscono minore autonomia di quelle "proprie" perché non spogliano il delegante della funzione delegata e perché di regola sottoposte a più incisi controlli degli organi centrali. La legge non prevede limiti in ordine alla delega di funzioni e, perciò, si deve ritenere che essa possa riguardare tutte le funzioni di competenza comunale con eccezione di quelle tassativamente attribuite al consiglio comunale per le quali può essere previsto solo un potere propositivo delle circoscrizioni (v. artt. 42 comma 4, e 48 comma 2).

§§§§

Tutto ciò premesso, si evidenzia come il vigente Regolamento del Decentramento del Comune di Trento, abbia voluto istituire le attuali Circoscrizioni attribuendo loro, però, meri poteri consultivi, come previsto dal Titolo III, Attribuzioni del Consiglio circoscrizionale, articolo 26 - Nome generali e Funzioni, articolo 27 – Poteri di iniziativa e articolo 28 – Pareri.

Pertanto, è all'interno di questo ristretto ambito di azione che la Circoscrizione di Sardagna ha potuto svolgere i suoi compiti, ovvero di mera denuncia delle problematiche senza poter incidere in alcun modo per favorirne la soluzione.

Infatti, molte delle questioni sollevate già ad inizio consiliatura sono rimaste inevase.

- ❖ *Uffici periferici sguarniti di personale idoneo allo svolgimento della funzione di sportello, con aperture arbitrarie senza alcuna programmazione né comunicazione al cittadino fruitore.*
- ❖ *Cronica carenza di Segretari circoscrizionali e quelli che ci sono, non sono assunti con criteri di concorso adatti allo svolgimento delle mansioni né formati adeguatamente.*
- ❖ *Svuotamento delle funzioni deliberative del consiglio circoscrizionale in materia di gestione dei contributi alle associazioni, sostituite da un incremento esponenziale della burocrazia per la richiesta di contributi e/o attribuzioni di incarichi per qualsivoglia semplice evento, con l'incapacità degli uffici interni al decentramento di avere una gestione unica e univoca delle pratiche.*
- ❖ *Scavalcamo della circoscrizione o mancata informazione su temi fondamentali, quali: Progetto 0-6: annunciato, comunicato, promesso sui quotidiani locali e poi stralciato per presunta mancanza di fondi, senza nessun atto di comunicazione ufficiale né al consiglio né agli utenti interessati; parcheggio a Vaneze: comunicazione informale con una*

telefonata dell'Assessore ai Lavori pubblici, senza adeguate spiegazioni, sulla necessità e sulle modalità di realizzazione.

- ❖ Parcheggio pubblico per autoveicoli: in sede di incontro c/o Uffici Edilizia pubblica comunicazione di una sola proposta, in modo del tutto informale, con notevoli incognite dal punto di vista urbanistico e di espropri e non realizzabile per mancanza di fondi. Nessuna proposta alternativa, con la conseguenza del totale abbandono di un'esigenza ormai presentata da anni e mai soddisfatta.
- ❖ Manutenzioni o piccole migliorie, che comportano esigui impegni di risorse: rifiuti continui dagli uffici competenti con motivazioni meramente pretestuose (es: ex locale di centrale termica dismessa e non sistemato che servirebbe al Gruppo Alpini Sardegna per un deposito di vettovagliamento), che costringono la Presidenza a perorare incessantemente le cause per far sì che i cittadini o le associazioni ottengano risposte positive a fronte di un loro impegno notevole e gratuito a sostegno della comunità.
- ❖ Funivia Trento Bondone: nessuna condivisione sull'an e il quomodo, lasciando da soli la Presidenza ed i consiglieri circoscrizionali a dare risposte alla popolazione.
- ❖ Denominazione Comunale della castagna di Sardegna: continue sollecitazioni per condividere un percorso, ma nessuna risposta, nemmeno l'interessamento con un qualche documento ufficiale (interrogazione comunale o altro). Considerato che ciò va in pendente con il progetto della cartellonistica/segnaletica a valorizzazione e tramando di un patrimonio storico, culturale, naturalistico unico sulla città di Trento.
- ❖ Azienda Forestale: investimento di 1,6 milioni, ma nessuna prospettiva sul futuro di un ente fondamentale per la gestione del patrimonio boschivo e per Trento città Alpina.
- ❖ Ex cava Italcementi: mero riferimento a pagina 149 del Documento Unico di Programmazione 2023-2025, che recita "assumere decisioni comunali necessarie a proseguire il recupero ambientale della ex cava", sulle quali non c'è mai stato un confronto aperto con la componente politica e gli uffici competenti.

Auspichiamo, pertanto, la risoluzione dei temi sopra esposti nell'ottica di un proficuo dialogo con gli Assessori e gli Uffici competenti. In questo senso, diamo parere favorevole ai documenti in approvazione, consci delle difficoltà attraversate e dell'attenzione posta alle fasce sociali più deboli ed al welfare sociale.

Concludiamo con il riferimento al Documento Unico di Programmazione connesso al Bilancio economico 2023/25, che a pagina 59 prevede fra gli obiettivi di "valorizzare il ruolo delle Circoscrizioni come presidio delle comunità...". Detta valorizzazione può e deve essere pensata in forme diverse da quella attuale, stante l'inefficienza e le difficoltà sopra riscontrate".